REGOLAMENTO (CE) N. 729/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'Adesione del 2003.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Connettore per cavo di fibre ottiche, non montato, composto da: — 1 spina di metallo comune con l'interno in materia plastica ed uno spinotto di ceramica, dotata di una molla di acciaio; — 1 tubo di metallo comune con bordo scanalato; — 1 cilindro di materia plastica con una guaina di alluminio retrattile; — 2 collarini di materia plastica. La spina può essere assemblata con le altre parti ed uno dei collarini per formare un connettore. Una fibra ottica rivestita singolarmente è inserita nello spinotto e fissata al connettore. Il connettore è usato per collegare cavi di fibre ottiche	6909 19 00	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 2(a), 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6909 e 6909 19 00. Il connettore non può essere considerato come una parte od un accessorio di un cavo di fibre ottiche. Lo spinotto conferisce al connettore, che dev'essere classificato secondo la materia costitutiva, il suo carattere essenziale.
2. Apparecchio costituito da: — un ventilatore assiale con un motore elettrico e un assiemaggio elettronico per regolare la velocità del ventilatore; e — un dissipatore di calore in alluminio. La funzione dell'apparecchio è di eliminare l'eccesso di calore da un'unità centrale di elaborazione di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.	8414 59 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3(b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8414, 8414 59 e 8414 59 30. Il ventilatore conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, rappresentandone la componente principale per rimuovere il calore in eccesso.
3. Articolo («Racchette da neve») misurante circa 65 cm di lunghezza e 23 cm nel punto più largo, composto di un'intelaiatura di alluminio con un rivestimento in plastica, assottigliato ad un'estremità e arrotondato dall'altra. Quest'intelaiatura ha un attacco di plastica dello spessore di 1 mm, dotato sulla parte inferiore di finestrelle per lamelle metalliche che permettono di camminare sulla neve senza scivolare. Sulla parte superiore dell'intelaiatura, è assicurata, tramite una fettuccia di plastica, una piastra rigida di metallo. Sulla piastra sono fissati degli elastici che vanno attorno alla scarpa quando l'articolo viene indossato e questi nella curvatura hanno delle fettucce di gomma odi stoffa per fissare l'articolo alla scarpa. L'articolo è usato per agevolare il cammino sulla neve. Cfr. foto (A) (*)	9506 99 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90. Esso non è un equipaggiamento per lo sci sulla neve, poiché esso non è usato per sciare. Esso non è un equipaggiamento per l'esercizio fisico generale. Il prodotto è considerato un articolo per sport all'aperto.
4. Ruota dentata di metallo comune, con un diametro di 6,74 mm, un foro centrale di 3 mm. ed uno spessore di 3,54 mm. Il prodotto è destinato ad essere incorporato nel meccanismo di accensione di un accendino. Cfr. foto (B) (*)	9613 90 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9613 e 9613 90 00. La ruota rientra principalmente nella fabbricazione di meccanismi di accensione per accendini della voce 9613.

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

(A)



(B)



